

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 012/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 296/CGF – RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2011

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. COGIANCO GENZANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE DOSSANTOS FIGUEIRE EVERTON;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE “A2” – REAL RIETI CALCIO A 5/COGIANCO GENZANO FUTSAL DEL 14.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 634 del 17.5.2011)

L’A.S.D. Cogianco Genzano Futsal ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 634 del 17.5.2011) che le ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per indebita presenza dei sostenitori di essa ricorrente nella zona degli spogliatoi in occasione della partita Rel Rieti/Cogianco Genzano disputata il 14.5.2011 per le Finali Play Off della Serie A2, ed ha squalificato il calciatore Dos Santos Figuiera Everton, reo di avere, lontano dall’azione di gioco, scalciauto un avversario provocandone la caduta e quindi scagliato contro lo stesso il pallone colpendolo al corpo, per 3 giornate.

Sostiene, nei relativi motivi, da un lato, che le fonti di prova sarebbero viziate da contraddizioni in quanto la violazione attribuita ai suoi sostenitori non sarebbe menzionata dall’arbitro nel suo referto bensì soltanto nel rapporto di un commissario di campo, dall’altro, che il Dos Santos si sarebbe limitato a causare la caduta dell’avversario e non anche a colpirlo, successivamente, con intenzionalità; chiede pertanto una rimodulazione quantitativa delle sanzioni irrogate.

L’appello non è fondato e va respinto.

Nessun pregio, infatti, ha la prima argomentazione dal momento che anche il rapporto del commissario di campo ha valore di documento ufficiale e può completare e integrare la relazione arbitrale riferendo fatti o circostanze che siano sfuggiti alla percezione diretta di quest’ultimo; per altro verso di contraddizione può parlarsi solo quando più fonti riportano il medesimo accadimento in maniera tra di loro difforme o contrastante e ciò non risulta essersi verificato nella fattispecie.

Ugualmente priva di rilievo è la seconda censura; anche a volere, invero, accettare acriticamente l’assunto difensivo - comunque smentito dalla descrizione dei fatti di cui al referto - al calciatore sarebbe in ogni caso addebitabile la prima fase dell’azione che costituendo atto di violenza ai danni di un avversario è stata perseguita del tutto equamente. La tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cogianco Genzano Futsal di Genzano di Roma (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. MARCA FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. COELHO DE SOUSA TIAGO LINO;**
- **AMMENDA DI €3.500,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SCUDETTO MARCA FUTSAL /MONTESILVANO DEL 27.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 674 del 28.5.2011)

Con pronuncia del 28.5.2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque squalificava per 3 gare Tiago Lino Coelho De Sousa, allenatore della società Marca Futsal perché a fine gara rivolgeva gesti triviali e provocatori nei confronti di componenti la compagine avversaria, colpendo successivamente con uno sputo un calciatore avversario. Veniva inoltre applicata l'ammenda di €3.500,00 a carico della società menzionata per il fatto prima descritto del proprio allenatore, a seguito del cui comportamento si generavano scontri a cui prendevano parte sostenitori della società indebitamente penetrati sul terreno di gioco nonché non identificati calciatori di entrambe le squadre.

Contro il provvedimento proponeva reclamo a questa Corte con procedura d'urgenza la A.S.D. Marca Futsal, chiedendo la riduzione di entrambe le sanzioni, sotto il profilo che l'allenatore non avrebbe rivolto i gesti incriminati verso i sostenitori avversari ma, intendendo manifestare esultanza, nei confronti della proprio panchina. Si deduceva poi che i sostenitori si trovavano in campo solo per sedare i focolai di rissa.

Ciò premesso, la Corte osserva che la ricostruzione degli eventi effettuata alla stregua del referto arbitrale e del successivo supplemento di rapporto non lasciano alcun margine di dubbio circa la direzione dei triviali gesti compiuti dall'allenatore al solo scopo di schernire e deridere sostenitori e calciatori avversari: è altresì indubitabile che da questo provocatorio comportamento, culminato anche in uno sputo ad un calciatore della squadra antagonista, hanno tratto origine, incoraggiamento ed incitamento i tifosi della squadra di appartenenza dell'allenatore che hanno dato vita ad una rissa di notevoli proporzioni dopo essere entrati in campo, e non certo per svolgere opera di dissuasione della violenza come è dimostrato dagli scontri in effetti avvenuti con la fazione avversaria. A questa stregua la Corte non ha dubbi nel ritenere che i fatti appaiono di tale gravità che le sanzioni applicate sia all'allenatore, sia alla società siano perfettamente giustificate, se non addirittura in ipotesi meritevoli di aggravamento.

In conclusione, il reclamo va rigettato con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.D. Marca Futsal di Castelfranco Veneto (Treviso).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 14 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete